

SELVA

**PROCEDURA
WHISTLEBLOWING**

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	RIFERIMENTI	3
3	DEFINIZIONI	4
4	RUOLI E RESPONSABILITÀ	5
5	FASI E SOTTOPROCESSI	6
6	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	6
6.1	Le Segnalazioni tramite canali interni	6
6.1.1	Segnalazioni tramite incontro diretto	8
6.2	Gestione delle Segnalazioni tramite canali interni	9
6.2.1	Ricevimento e analisi delle Segnalazioni	9
6.2.2	Svolgimento delle indagini	10
6.2.3	Definizione dei provvedimenti	11
6.2.4	Archiviazione e reporting periodico	11
6.3	Confidenzialità e non ritorsione	13
6.4	Sistema sanzionatorio	14
6.5	Conflitto di interessi	14
6.6	Trattamento Dati Personali	15

1 INTRODUZIONE

La presente procedura in materia di Whistleblowing (la “**Procedura**”) definisce il processo di gestione delle segnalazioni di violazioni e irregolarità, anche presunte, rispetto a leggi e regolamenti applicabili a SELVA ALIMENTARI SPA (la “**SOCIETA**” o anche la “SELVA ALIMENTARI”), a quanto previsto dal Codice Interno di Comportamento (il “**Codice Etico**”) della SOCIETÀ, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (il “**Modello 231**”) e da policy interne.

L’obiettivo della Procedura è quello di fornire le linee guida per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, nonché quello di garantire che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza, correttezza e riservatezza, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili alla Società, nonché nel rispetto del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure e policy interne adottate.

2 RIFERIMENTI

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- . D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (il “**D. Lgs. 24/2023**”);
- D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato;
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come successivamente modificato;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- Linee guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- Codice Etico della SOCIETA’;
- Modello 231 della SOCIETA’.

3 DEFINIZIONI

- **Segnalante:** il personale dipendente, i collaboratori, i fornitori, i consulenti, i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), gli azionisti e, più precisamente, tutti i soggetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 24/2023, che, nell'ambito delle attività svolte, siano venuti a conoscenza di una condotta illecita (anche solo presunta) e che sono tenuti a segnalare secondo le modalità previste dalla Procedura, senza intraprendere ulteriori iniziative o azioni correttive;
- **Segnalato:** soggetto a cui si riferisce la segnalazione;
- **Segnalazione:** comunicazione effettuata dal Segnalante, attraverso uno dei Canali di Segnalazione previsti dalla Procedura, avente ad oggetto informazioni circostanziate - di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo - riguardanti atti, omissioni, comportamenti o pratiche non conformi a quanto stabilito da leggi e regolamenti, sia nazionali che dell'Unione, dal Codice Etico, dal Modello 231, e dalle *policy* interne della SOCIETÀ, e che sono suscettibili di ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Società. Le Segnalazioni, il cui ambito oggettivo è indicato in dettaglio nell'Allegato A, devono:
 - avere ad oggetto fatti/atti/eventi conosciuti e riscontrati direttamente dal Segnalante e non riferiti da altri;
 - essere in buona fede, se il Segnalante, in assenza di pregiudizio, ha la ragionevole certezza della verità di quanto segnalato e se non effettuata al solo scopo di arrecare un danno ingiusto ovvero di ottenere un beneficio personale;
 - essere circostanziate, se consentono di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'indagine di approfondimento (*e.g.* illecito commesso, periodo di riferimento, cause, finalità, persone coinvolte);
 - essere nominative (qualora il Segnalante rilevi apertamente la propria identità) o alternativamente anonime (qualora le generalità del Segnalante non siano esplicitate e individuabili);
- **Destinatari:** Segnalanti e/o Segnalati;
- **Conflitto di interessi:** qualsiasi situazione nella quale un soggetto coinvolto nella gestione delle segnalazioni abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta per la loro responsabilità, tali da non consentire la valutazione oggettiva della Segnalazione;
- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, le persone acquisiscono informazioni su violazioni e

all'interno delle quali tali persone potrebbero rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria;

- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria e che provoca o può provocare un pregiudizio ingiustificato al Segnalante.

4 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Organismo di Vigilanza ("OdV"): è preposto in via principale alla ricezione ed esame delle Segnalazioni effettuate attraverso canali interni; monitora lo stato di avanzamento dei procedimenti di Segnalazione;

Collegio Sindacale ("CS"): è preposto, in via alternativa, all'esame delle Segnalazioni effettuate attraverso canali interni, nel caso in cui le medesime riguardino l'operato dell'OdV o dei suoi componenti, anche, all'occorrenza, nei loro ruoli di dipendenti della SOCIETÀ;

Consiglio di Amministrazione ("CdA"): approva la Relazione annuale redatta dall'OdV; commina ai Segnalati misure e provvedimenti sanzionatori nei casi di Segnalazioni più rilevanti;

Amministratore Delegato ("AD"): riceve dall'OdV il *report* contenente l'illustrazione della Segnalazione e definisce, con il supporto del Responsabile dell'Area Amministrativa, eventuali provvedimenti da adottare in seguito alla verifica della Segnalazione; nei casi di particolare rilevanza, relaziona al CdA relativamente all'avvenuta Segnalazione;

Responsabile Area Amministrativa: accerta i fatti denunciati nella Segnalazione e svolge le indagini in via riservata, anche con il supporto delle Aree/Funzioni aziendali competenti e/o di eventuali consulenti incaricati; redige il *report* di sintesi delle indagini effettuate; definisce le necessarie azioni correttive nei casi in cui emergano aree di miglioramento del complessivo sistema dei controlli interni, ivi compreso in merito alla gestione dei rischi;

Aree/Funzioni aziendali competenti: supportano l'Area Amministrativa nello svolgimento delle indagini relative alle Segnalazioni ricevute;

5 FASI E SOTTOPROCESSI

Il processo di Whistleblowing si svolge secondo le seguenti fasi e relativi sottoprocessi:

1. Le Segnalazioni tramite canali interni
2. Gestione delle Segnalazioni tramite canali interni
 - Ricevimento e analisi delle Segnalazioni
 - Svolgimento delle indagini
 - Definizione dei Provvedimenti
 - Archiviazione e reporting periodico
3. Confidenzialità e non ritorsione
4. Sistema sanzionatorio
5. Conflitto di Interessi
6. Trattamento dei dati personali

6 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo relativo al Whistleblowing è descritto di seguito.

o

6.1 Le Segnalazioni tramite canali interni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle Segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza della SOCIETÀ.

I Segnalanti, indipendentemente dal loro ruolo o mansione, qualora ravvisassero violazioni e/o presunte irregolarità, o comunque comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti vigenti, con il Codice Etico, con il Modello 231 o con procedure e *policy* interne, quali indicate in dettaglio nell'Allegato A, sono tenuti a:

1. inviare una Segnalazione, in forma scritta o in forma orale (mediante messaggio vocale), tramite piattaforma informatica riservata messa a disposizione all'indirizzo <https://whistleblowing.casalespa.com/#/> con collegamento dal sito web della Società (di seguito la "Piattaforma"). La Piattaforma costituisce il canale preferenziale ai fini delle Segnalazioni tramite canale interno.
2. inviare una lettera cartacea in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Segnalazione Riservata", all'indirizzo di posta ordinaria: **VIA AONEDIS, 29 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)** all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza e che dovrà essere recapitata, senza essere aperta, dalle strutture di Segreteria della Società al Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Le Segnalazioni così ricevute saranno inserite e gestite all'interno della Piattaforma a cura dell'OdV.

Qualora la Segnalazione riguardasse l'operato dello stesso OdV o dei suoi componenti, anche nei ruoli eventualmente rivestiti come dipendenti della SOCIETÀ (conflitto d'interesse), quest'ultima, se in forma di lettera cartacea, dovrà essere inviata da parte del Segnalante in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Segnalazione Riservata", all'indirizzo di posta ordinaria: **VIA AONEDIS, 29 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)** all'attenzione del Collegio Sindacale della SOCIETÀ.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardasse l'operato dello stesso OdV o dei suoi componenti e sia trasmessa dal Segnalante al medesimo, attraverso la Piattaforma o anche in busta chiusa, l'OdV dovrà astenersi da qualsiasi iniziativa e informare immediatamente il Collegio Sindacale della SOCIETÀ in merito a tale Segnalazione.

A seguito del ricevimento della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza¹ trasmette al Segnalante, tramite la Piattaforma, una comunicazione di avvenuto ricevimento e di presa in carico della stessa entro sette giorni dalla data di ricezione.

Le Segnalazioni non possono riguardare, e in tal senso non saranno in alcun modo prese in considerazione, rimostranze di carattere personale del Segnalante (e.g. rivendicazioni o rimostranze verso la SOCIETÀ, ovvero relative ai rapporti con i propri superiori gerarchici o con i colleghi).

Le Segnalazioni possono essere sia nominative, modalità preferibile anche ai fini dell'efficacia delle relative attività istruttorie, che anonime. In ogni caso, le Segnalazioni devono essere circostanziate e fornire tutti gli elementi utili a consentire un'appropriata attività di accertamento e verifica in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, quali:

- data e luogo in cui l'evento si è verificato;
- generalità e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
- descrizione dei fatti e delle modalità attraverso cui il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
- generalità di eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- riferimento ad eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti descritti;
- dichiarazione del Segnalante di eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Le Segnalazioni pervenute al di fuori dei canali interni quali sopra richiamati (e.g. comunicazione inviata direttamente al vertice aziendale, comunicazione verbale rilasciata ad un superiore gerarchico ovvero ad altri soggetti aziendali) devono essere portate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza oppure, all'occorrenza, al Collegio Sindacale, nei casi di competenza di quest'ultimo. Ove il Segnalante non dichiari

¹ Il Collegio Sindacale nelle ipotesi in cui la segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza.

espressamente che si tratta di “Segnalazione Riservata” ovvero qualora dalla Segnalazione non emerga la volontà del Segnalante di beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing*, la stessa potrà essere considerata quale segnalazione ordinaria.

In particolare, coloro che dovessero ricevere, per qualunque motivo, informazioni circa presunte irregolarità dovranno: (i) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, (ii) indirizzare il Segnalante all’osservanza delle modalità di Segnalazione di cui alla presente Procedura, e (iii) in caso di Segnalazione ricevuta per mail, inoltrarla immediatamente, e comunque entro sette giorni dal ricevimento, all’indirizzo di posta elettronica: odv@selvalimentari.it o, in caso di inoltro cartaceo, a **VIA AONEDIS, 29 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)**, all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza. Qualora la Segnalazione riguardi l’operato dell’OdV o dei suoi componenti, la stessa viene inoltrata all’attenzione del Collegio Sindacale della SOCIETÀ.

In tutti i casi appena richiamati, i riceventi la segnalazione hanno l’obbligo di astenersi dall’intraprendere qualsivoglia iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Della trasmissione della Segnalazione all’Organismo di Vigilanza viene data contestuale notizia al Segnalante. Le Segnalazioni così ricevute saranno inserite e gestite all’interno della Piattaforma a cura dell’OdV.

L’Organismo di Vigilanza (o il Collegio Sindacale, ove di sua competenza) invierà, attraverso la Piattaforma, una comunicazione di presa in carico della Segnalazione.

Resta inteso che, in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione, il Segnalante, ove identificato, potrà essere contattato, a mezzo della Piattaforma, per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

In qualità di Responsabile, spetta al Presidente dell’OdV assicurare il corretto svolgimento del procedimento di Segnalazione e riferire direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto della Segnalazione.

6.1.1 Segnalazioni tramite incontro diretto

I Segnalanti, oltre ai canali di comunicazione sopra indicati, possono presentare la Segnalazione all’OdV di persona, previa richiesta di un incontro diretto da tenersi entro massimo 15 giorni dal ricevimento della stessa con una delle modalità indicate sub 1 e 2 o, in alternativa, tramite email trasmessa all’indirizzo di posta elettronica odv@selvalimentari.it con oggetto “Richiesta di incontro per Segnalazione Riservata”.

A seguito del ricevimento della richiesta di incontro diretto, l’OdV fissa la data della riunione e la comunica al Segnalante entro sette giorni dalla ricezione. Alla data fissata, l’OdV sarà presente all’incontro in forma collegiale o, in subordine, in persona del suo Presidente.

Dell'incontro, previo consenso del Segnalante, viene redatto apposito verbale, rispetto al quale è data facoltà al Segnalante di effettuare delle modifiche. Il Segnalante conferma il contenuto del verbale mediante sottoscrizione dello stesso.

Le Segnalazioni ricevute tramite incontro diretto saranno inserite e gestite all'interno della Piattaforma a cura dell'OdV.

6.2 Gestione delle Segnalazioni tramite canali interni

6.2.1.1 Ricevimento e analisi delle Segnalazioni

La gestione della Piattaforma è riservata esclusivamente all'OdV, al quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

L'OdV procede ad un'analisi preliminare della Segnalazione ricevuta, atta a verificare la sussistenza dei requisiti minimi della Segnalazione. Tale analisi viene svolta sulla base dei seguenti elementi:

- presenza di informazioni sufficientemente circostanziate fornite a corredo della Segnalazione;
- valenza dei fatti segnalati rispetto al quadro normativo di riferimento;
- verifica della presenza di segnalazioni/analisi precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate;
- verifica della presenza di fatti o situazioni, rispetto ai quali è già in corso un'indagine da parte di pubbliche autorità (autorità giudiziarie ordinarie o speciali, organi amministrativi ed *authority* indipendenti investiti di funzioni di vigilanza e controllo).

Qualora, da tale analisi preliminare, non dovesse emergere la necessità di procedere con ulteriori verifiche, l'OdV archivia la Segnalazione verbalizzando le motivazioni secondo le quali è stato deciso di non effettuare approfondimenti e avrà cura, ove possibile, di informare il Segnalante a mezzo della Piattaforma degli esiti del procedimento².

Qualora, invece, dall'analisi preliminare dovesse emergere la necessità di svolgere ulteriori verifiche per accertare i fatti denunciati nella Segnalazione, l'OdV ne affida la gestione all'Area Amministrativa, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere.

L'Area Amministrativa, a sua volta, sulla base delle informazioni ottenute, identifica le Aree/Funzioni aziendali competenti in relazione alla tematica oggetto di Segnalazione, che saranno chiamate a fornirle supporto durante la gestione della Segnalazione.

² Il Segnalante, anche qualora abbia effettuato la Segnalazione in forma completamente anonima, potrà conoscere gli esiti della Segnalazione, e verificarne lo stato di avanzamento, tramite il codice segnalazione e la password fornite dalla Piattaforma al momento dell'invio della Segnalazione.

In caso di Segnalazioni che, per loro natura e considerata la gravità delle stesse, richiedono un intervento tempestivo, l'OdV coinvolge immediatamente e direttamente l'AD. In tali ipotesi l'OdV, informato l'AD, può decidere di delegare (totalmente o in parte) a terzi esterni specializzati l'esecuzione di interventi investigativi e di coinvolgere, ove necessario, uno Studio Legale esterno, previa sottoscrizione di un apposito Mandato³.

L'affidamento delle attività istruttorie a terzi è effettuato anche nell'ipotesi in cui il Segnalato è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

L'analisi preliminare della Segnalazione deve concludersi di norma entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell'OdV, salvo casi di particolare complessità.

Il procedimento sopra descritto è posto sotto la responsabilità del Collegio Sindacale in tutti i casi in cui la Segnalazione riguardi l'operato dello stesso OdV o dei suoi componenti, anche nei ruoli eventualmente rivestiti come dipendenti della SOCIETÀ.

6.2.2 Svolgimento delle indagini

La Area Amministrativa, supportata dalle Aree/Funzioni aziendali competenti e/o da eventuali consulenti esterni, svolge le indagini in via riservata e senza comunicazioni formali dell'avvio dell'attività di verifica, con lo scopo di:

- confermare la veridicità delle Segnalazioni e fornire una descrizione puntuale dei fatti accertati;
- identificare le eventuali aree di miglioramento del complessivo sistema dei controlli interni e di gestione del rischio che hanno permesso (o, in caso di Segnalazione non confermata, che avrebbero potuto permettere) al Segnalato di commettere la violazione in oggetto.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza delle informazioni contenute nelle Segnalazioni e delle indagini in corso, la Area Amministrativa, le Aree/Funzioni aziendali ed eventuali soggetti esterni coinvolti sono tenuti a rispettare regole di comportamento quali, a titolo esemplificativo: protezione delle email, utilizzo di cartelle di condivise con accesso limitato al team di lavoro, documenti dotati di password, circolazione controllata della documentazione rilevante.

L'attività istruttoria e di accertamento dovrà essere conclusa entro un termine adeguato in funzione dell'ambito e della complessità delle attività di indagine ed accertamento da svolgere.

6.2.3 Definizione dei provvedimenti

Concluse le attività di indagine, verifica e accertamento, la Area Amministrativa verbalizza il *report* di sintesi delle indagini effettuate e delle evidenze emerse e lo trasmette all'OdV.

³ La clausola di confidenzialità è inclusa nel Mandato.

Qualora, da tali evidenze, la Segnalazione risulti in via definitiva fondata, l'OdV condivide il *report* con l'AD. Quest'ultimo provvede a definire gli eventuali provvedimenti da adottare, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili in materia.

L'OdV e il Collegio Sindacale (nei casi di sua competenza), in quanto soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle Segnalazioni, non partecipano all'adozione di eventuali provvedimenti decisionali.

Ove emergessero aree di miglioramento del complessivo sistema dei controlli interni e di gestione del rischio, la Area Amministrativa definisce le necessarie e/o opportune azioni correttive e le condivide con l'OdV, le Aree/Funzioni aziendali competenti e gli altri soggetti destinatari del suddetto *report*. Lo stato di implementazione delle azioni correttive è monitorato dalla Area Amministrativa nell'ambito del processo di *follow-up*⁴.

Nei casi di particolare rilevanza, l'AD informa immediatamente il CdA. Qualora invece, concluse le attività di verifica e di accertamento, dovesse emergere in via definitiva l'infondatezza della Segnalazione, si procede alla relativa archiviazione.

Dell'esito delle attività di istruttoria e accertamento, ne viene data informativa al Segnalante entro il termine di 3 (tre) mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

6.2.4 Archiviazione e reporting periodico

L'OdV, e quando di sua competenza il Collegio Sindacale, provvede ad archiviare la documentazione raccolta e analizzata durante le indagini e a conservarla per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni. In particolare, l'OdV mantiene altresì il Registro delle Segnalazioni pervenute, registro nella sostanza coincidente con l'archivio di cui alla Piattaforma.

Tutte le Aree/Funzioni aziendali a qualunque titolo coinvolte nelle attività istruttorie, di accertamento o altro, previste dalla Procedura assicurano, per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni forniti e provvedono all'archiviazione e alla conservazione della documentazione prodotta.

L'OdV monitora il numero, la tipologia, i contenuti delle Segnalazioni pervenute, lo stato di avanzamento di eventuali indagini in corso, lo stato di implementazione delle azioni correttive definite a fronte di indagini svolte, i procedimenti disciplinari avviati ovvero le eventuali altre iniziative intraprese.

⁴ Le attività di *follow-up*, finalizzate a monitorare lo stato di implementazione delle azioni correttive in oggetto, devono essere gestite dalla Area Amministrativa tenendo in considerazione il livello di riservatezza delle informazioni trattate.

L'Odv include nella sua Relazione annuale anche un *report* sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute. La Relazione annuale viene:

- sottoposta per approvazione al Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ';
- trasmessa al Collegio Sindacale della SOCIETÀ';

o **6.3 Confidenzialità e non ritorsione**

La SOCIETÀ, nell'incoraggiare i Segnalanti a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, per quanto di competenza, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata, fatto salvo quanto precisato in seguito in merito a segnalazioni dolose o colpose.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla Segnalazione senza il consenso espresso della stessa.

Qualora l'identità del Segnalante venga rivelata – ovvero: (i) nell'ambito del procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare; e (ii) nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta - dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

La SOCIETÀ si riserva di adottare le opportune azioni contro chiunque, ivi compreso il Segnalato, ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla Procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato. A titolo meramente esemplificativo, costituiscono ritorsioni nei confronti di soggetti Segnalanti: (i) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; (ii) la retrocessione di grado o la mancata promozione; (iii) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica dell'orario di lavoro; (iv) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e (v) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria.

Fermo restando quanto precede in merito alla tutela del Segnalante, la SOCIETÀ potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, con dolo e colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni che si rivelino infondate o

opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al Segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

Si precisa, infine, che durante le fasi del processo di gestione delle Segnalazioni, quale descritto nella Procedura, nei confronti del Segnalato non verrà avviato alcun procedimento disciplinare unicamente a motivo della Segnalazione, ma esclusivamente nel caso in cui vi siano - anche prima della fase conclusiva - evidenze riscontrate ed accertate in merito ai fatti denunciati dal Segnalante.

○ **6.4 Sistema sanzionatorio**

Qualora dalle verifiche delle Segnalazioni, condotte ai sensi della Procedura, si riscontri un comportamento illecito ascrivibile a soggetti in posizione apicale e/o a soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, l'AD e, nei casi più rilevanti, il Consiglio di Amministrazione, agiranno con tempestività ed immediatezza, attraverso misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati, anche tenuto conto della rilevanza penale di tali comportamenti e dell'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato, secondo quanto disposto dal Modello 231, dal Codice Etico e dal contratto collettivo di lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia, che deve essere sempre improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà.

In ogni caso, quando il Segnalante è corresponsabile della violazione oggetto di Segnalazione, a quest'ultimo sarà comminato un trattamento sanzionatorio privilegiato rispetto agli altri corresponsabili e comunque compatibile con la disciplina applicabile.

Allo stesso modo, resta impregiudicata la responsabilità civile e penale del Segnalante nelle ipotesi di Segnalazioni caluniose o diffamatorie ai sensi delle vigenti norme del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

○ **6.5 Conflitto di interessi**

Nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni, è necessario che eventuali conflitti di interessi siano resi noti al fine di consentire di veicolare verso soggetti non in conflitto sia le attività di analisi preliminari che l'esecuzione, se del caso, delle opportune indagini.

○ **6.6 Trattamento Dati Personali**

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti, dei Segnalati e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena

conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, e in ogni caso in linea con le previsioni del Manuale Privacy della SOCIETÀ, e saranno limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione di cui si tratta e per la gestione della stessa. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai soli fini di dare esecuzione alle disposizioni previste nella presente Procedura e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati agli organi sociali e alle funzioni aziendali eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i Segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza delle Segnalazioni saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

Tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività istruttorie, di accertamento o altro previste dalla Procedura assicurano, per quanto di propria competenza e anche attraverso i sistemi informatici a supporto/disponibili, la tracciabilità e la riservatezza dei dati e delle informazioni forniti e provvedono all'archiviazione e alla conservazione della documentazione prodotta.